



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Enea”

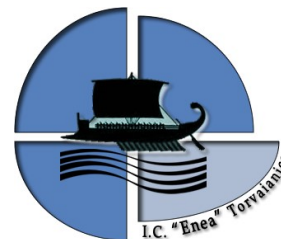
Viale Danimarca, 163 – 00071 Pomezia (RM)

Tel. e Fax 06/9158804

e-mail: [RMIC8GZ00L@istruzione.it](mailto:RMIC8GZ00L@istruzione.it)

[RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8GZ00L@pec.istruzione.it)

sito web: [www.ic-enea.gov.it](http://www.ic-enea.gov.it)



Codice meccanografico: RMIC8GZ00L

Codice Fiscale 97712990585

### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è istituito ai sensi del D.P.R. 31/5/1974 n. 416 - titolo I art.1 - allo scopo di realizzare la necessaria ed opportuna interazione tra la comunità scolastica e la comunità sociale e civile. Adotta il presente regolamento, nel rispetto del D.Lgs. 297/94, del DI 129/18, dell'O.M. 215/91. Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 04/12/2012. Revisione del 19/10/2020.

#### **Art. 1 Composizione e sede del Consiglio d'Istituto - Durata in carica**

Il Consiglio d'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti del personale docente, da otto rappresentanti elette della componente genitori e da due rappresentanti elette del personale A.T.A.

I membri del Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Il Consiglio si riunisce presso la sede amministrativa della scuola e dura in carica tre anni.

#### **Art. 2 Elezione del Presidente**

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Viene eletto come Vicepresidente il genitore che ha ottenuto più voti dopo il Presidente.

#### **Art. 3 Attribuzioni del Presidente**

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- a) presiede le sedute del Consiglio;
- b) provvede alle convocazioni ordinarie del Consiglio e a quelle urgenti ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- c) esamina le proposte della Giunta, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola che hanno attinenza al Consiglio d'Istituto;
- d) prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, con i Presidenti degli altri Istituti, con gli Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti nel territorio (quartiere, sindacati, etc.);
- e) ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al Regolamento;
- f) rispetta il Regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio.

#### **Art. 4 Prerogative del Presidente**

Compatibilmente con le attività didattiche ed in accordo con il Dirigente Scolastico, il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di usufruire dei

servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

#### **Art. 5 Attribuzioni del Vicepresidente.**

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenza o d'impedimento. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede la seduta il genitore più anziano presente.

In caso di mancata elezione di un Vicepresidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

#### **Art. 6 Attribuzioni del Consiglio d'Istituto.**

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposte della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare, il Consiglio d'Istituto:

- approva il Programma Annuale e ne verifica lo stato di attuazione;
- decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa;
- stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al DSGA;
- approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
- delibera su: accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; su costituzione o compartecipazione a fondazioni; costituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale; utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali; attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo;
- delibera il Regolamento degli acquisti e su eventuale individuazione del superiore limite di spesa per acquisto diretto di beni e servizi;
- delibera il Regolamento di Istituto;
- approva il PTOF elaborato dal CD;
- delibera il calendario scolastico.
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi, all'espletamento dei servizi amministrativi (ferme restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'Istituto);
- esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;
- promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- adotta le iniziative dirette all'educazione della salute;
- elegge la Giunta Esecutiva.
- elabora e adotta indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- adotta il Regolamento interno dell'Istituto;
- provvede all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-visivi e le dotazioni librerie, ed all'acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- fissa i criteri generali per il Piano dell'Offerta Formativa;
- stabilisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, ai

progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa e alle visite guidate d'istruzione di cui cura gli aspetti finanziari;

- promuove i contatti con altre scuole, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- valuta e approva l'adesione a reti di scuole o consorzi;
- autorizza la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- stabilisce forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto;
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi equa per tutte le sedi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di classe;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- indica i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi;
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze e all'educazione stradale;
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

#### **Art. 7 Attribuzioni Amministrativo-Contabili - CASSATO**

Il Consiglio di Istituto delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico della scuola nelle materie indicate nell'art. 6 del DPR 31.5.1974, n. 416.

Il Consiglio di Istituto delibera inoltre:

- a) la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- b) l'eliminazione dagli inventari (e la eventuale vendita) degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
- c) la designazione dell'azienda o dell'istituto di credito che deve disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;
- d) l'acquisto di immobili e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni;
- e) gli investimenti di capitali, l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;
- f) la stipula di contratti con Enti interni ed esterni all'amministrazione per la realizzazione di attività educative e formative.

Si ritiene opportuna la presenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola per relazionare su argomenti amministrativo-contabili.

#### **Art. 8 Funzioni del Segretario del Consiglio.**

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio d'Istituto oltre al verbale.

#### **Art. 9 Verbalì delle riunioni**

I verbalì delle riunioni sono redatti da chi svolge le funzioni di segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente dell'organo collegiale. Nei verbalì vanno riportati: l'orario di apertura della seduta, i presenti, gli assenti, gli argomenti all'ordine del giorno, i nomi di coloro che intervengono sui vari argomenti, con breve riassunto degli interventi; le conclusioni su ogni argomento con l'indicazione dei risultati delle votazioni effettuate (qualora non si raggiunga l'unanimità); le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta; gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva;

l'orario di chiusura della seduta. I singoli componenti del Consiglio possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni fornendole in forma scritta al segretario verbalizzante: esse verranno lette a voce alta alla presenza di tutti i Consiglieri e trascritte a verbale dal segretario.

Il verbale viene approvato nella prima seduta utile successiva a quella di riferimento e viene recapitato ai componenti del Consiglio d'Istituto unitamente alla convocazione della seduta mediante servizio di posta elettronica.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della scuola entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. Le deliberazioni devono rimanere esposte per un periodo di 15 giorni. I verbali integrali sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Si intendono assolti gli obblighi di pubblicità con la pubblicazione all'albo della scuola delle delibere.

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. E' esclusa la pubblicazione dei dati personali sensibili e delicati anche di minori, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione di dati personali.

Estratti dei verbali del Consiglio d'Istituto contenenti delibere di particolare interesse per le famiglie saranno rese pubbliche mediante sito della scuola, previa certificazione da parte del Dirigente Scolastico che ne cura la pubblicizzazione sotto la propria responsabilità; sono escluse quelle parti di verbale recanti nomi o riferimenti a persone o la cui pubblicazione sia in aperto contrasto con la normativa di tutela della privacy o di tutela dei dati personali sensibili.

I provvedimenti adottati divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione. Entro tale termine può essere proposto reclamo/ricorso ordinario gerarchico all'Organo che ha adottato le delibere, che deve pronunciarsi sul reclamo nel termine di 30 gg, decorso il quale l'atto diviene definitivo (art. 14 co 7 DPR 275/99) ovvero può essere proposto ricorso straordinario davanti al TAR o al Presidente della Repubblica, secondo procedure e tempi previsti dalla normativa.

#### **Art. 10 Elezione della Giunta Esecutiva e sue attribuzioni**

Il Consiglio d'Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori; della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che scuola svolge funzioni di segretario della Giunta.

La Giunta Esecutiva, previo accordo con i componenti, viene convocata dal Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima della data del Consiglio d'Istituto, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei convocati.

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando l'iniziativa del Consiglio stesso, dando disposizioni al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi circa i documenti da allegare e trasmettere unitamente alla convocazione del Consiglio d'Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Compatibilmente con le attività didattiche ed in accordo con il Dirigente Scolastico, ciascun membro della Giunta ha libero accesso negli uffici della scuola durante l'orario di servizio ed ha diritto di prendere visione di tutti i documenti concernenti l'attività della medesima.

#### **Art. 11 Riunioni del Consiglio d'Istituto.**

Le riunioni del Consiglio d'Istituto avranno luogo nei locali della scuola in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Per agevolare la partecipazione delle varie componenti e per salvaguardare i diritti del personale A.T.A., le sedute saranno indette nelle ore pomeridiane dei giorni feriali, evitando il sabato e scegliendo orari adeguati.

Di norma il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta; saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programarsi.

### **Art. 12 Convocazione ordinaria del Consiglio**

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere portata a conoscenza, a cura dell'ufficio di segreteria, per iscritto e via posta elettronica, ai membri del Consiglio almeno cinque (5) giorni prima, con l'indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.

### **Art. 13 Convocazione straordinaria del Consiglio**

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:

- a) della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
- b) dal Presidente della Giunta Esecutiva;
- c) dal Collegio dei Docenti, a maggioranza dei membri effettivi;
- d) dal 25% dei genitori aventi diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a durata annuale.

La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ora, la sede della riunione e l'Ordine del Giorno OdG).

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non può essere rinviata per più di 10 gg. oltre il termine indicato nella richiesta.

### **Art. 14 Formazione dell'ordine del giorno**

L'Ordine del Giorno (OdG) della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta o il Dirigente Scolastico, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dagli altri Organi della Scuola.

### **Art. 15 Variazione dell'ordine del giorno**

Per discutere e votare su argomenti di particolare urgenza che non siano all'Ordine del Giorno è indispensabile che tutti i presenti siano d'accordo a tale variazione dell'OdG.

Se tutti i presenti concordano, è possibile variare l'ordine dei punti posti all'OdG.

### **Art. 16 Pubblicità della seduta sospeso causa Covid-19**

È ammessa la presenza del pubblico (docenti, A.T.A., genitori) nell'aula dove avviene la riunione del Consiglio. Tale presenza deve essere regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori. Il pubblico non ha facoltà di intervenire sugli argomenti né di influenzare le deliberazioni.

Possono invece intervenire coloro che sono invitati alla riunione in qualità di esperti o di consulenti su specifici punti all'O.d.G. La facoltà e le modalità dell'intervento sono regolate dal Presidente seduta stante.

Il Consiglio si riunisce in seduta non aperta al pubblico solo quando tratti argomenti riferiti a persone.

### **Art. 17 Commissioni di lavoro nel Consiglio**

Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro non possono avere nessun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. Le commissioni di lavoro, per svolgere i propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio d'Istituto, sentire gli esperti in materia.

### **Art. 18 Discussione e votazione**

A tutti i consiglieri è concesso il diritto di parola sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito interrompere chi parla; può farlo soltanto il Presidente per un richiamo al Regolamento. Chiunque ha diritto alla dichiarazione di voto.

Sull'esposizione del relatore, i membri del Consiglio possono chiedere la parola e intervenire una volta sola per la durata massima di 5 minuti. Si fa eccezione per argomenti che il Consiglio vorrà considerare meritevoli di una esposizione più estesa ed articolata, anche su richiesta di un solo membro. È consentita una sola, breve replica di 2 minuti. Il Presidente potrà richiamare al tema e successivamente togliere la parola, se valuterà che l'intervento sia reiterato o non pertinente all'argomento in discussione.

Ogni membro è tenuto ad usare un linguaggio corretto.

Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione, non è consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

#### **Art. 19 Validità delle riunioni e delle deliberazioni**

Per la validità delle riunioni del Consiglio d'Istituto, nonché della Giunta Esecutiva, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Avverso le deliberazioni del Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso amministrativo secondo la scala istituzionale prevista dalle vigenti normative.

#### **Art. 20 Modifiche ai Regolamenti**

Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di modificare o integrare la materia regolamentare di propria competenza ogni volta che ne ravvisa l'opportunità e/o la necessità. Tutte le deliberazioni in merito dovranno essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 21 Decadenza dell'incarico**

Per i membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, si può dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta, oltre che al Presidente, a ciascuno dei componenti del Consiglio. La proposta del provvedimento di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva, nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza.

Avverso la delibera che dichiara decaduto un consigliere è ammesso ricorso dell'interessato al Dirigente Scolastico entro trenta giorni dalla notifica.

#### **Art. 22 Dimissioni**

Il consigliere può rinunciare all'incarico presentando, per iscritto, le dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia all'incarico per dimissioni nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa che dà luogo a surroga.

#### **Art. 23 Surroga – Proroga**

Il Consiglio si rinnova parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di decadenza e per qualsiasi altra causa di uno o più componenti. A chi cessa dall'incarico, subentra colui il quale, in possesso dei requisiti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio. Finché non è insediato il nuovo Consiglio d'Istituto resta in carica il precedente. I genitori in scadenza restano in carica sino a nuove elezioni sempre che ne abbiano i requisiti.

Qualora risulti impossibile provvedere a surroga di un membro di una componente per mancanza di nominativi o mancanza di requisiti del primo e successivi non eletti della lista, il Consiglio d'Istituto deciderà a maggioranza le misure da adottare.

Se si dovesse estinguere una componente del Consiglio d'Istituto si procederà a nuove elezioni per la componente mancante. In assenza della componente genitori presiede il consigliere più anziano in età; pur essendo valida la costituzione del consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il Presidente.

#### **Art. 24 Estinzione e scioglimento**

Il Consiglio d'Istituto può essere sciolto dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico preposto nel caso in cui tutti i componenti si dimettano o perdano i requisiti, nel caso di gravi irregolarità persistenti o di mancato funzionamento. In tal caso verranno indette nuove elezioni.